



TRIBUNALE DI COSENZA

Ufficio procedure concorsuali

Proc. n. 1/2022 SI (piano del consumatore)

Il giudice designato, dott.ssa Mariarosaria Savaglio,

a scioglimento della riserva assunta in data 15/09/2022;

letto il ricorso depositato dal sig. Andrea Malizia al fine di ottenere l'omologa della proposta di piano del consumatore, redatta nel suo interesse dal gestore della crisi;

ribadita la competenza territoriale di questo ufficio, alla luce del luogo di residenza del ricorrente;

premesso che la proposta di piano depositata su PCT, redatta nell'interesse del ricorrente, prevede il soddisfacimento integrale al 100% delle spese di procedura, nonché dei creditori privilegiati e il soddisfacimento *pro quota* (in misura del 35%, con falcidia del restante 65%) dei crediti chirografari, attraverso il pagamento di n. 85 rate mensili, da corrispondere nel corso di sette anni e un mese;

dato atto:

- Che ricorrono le astratte condizioni di ammissibilità della procedura, in quanto il ricorrente può qualificarsi come "consumatore" e non ricorrono le fattispecie di cui all'art. 7 co 2 l. 3/2012;
- Che sussiste una situazione di sovraindebitamento, intesa come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente (art. 6 l. 3/2012);
- Che non sono emersi dalle indagini del gestore né sono stati segnalati atti in frode ai creditori;
- Che nessuno dei creditori inseriti nel piano ha avanzato contestazioni in punto di convenienza o fattibilità dello stesso; solo il creditore BCC ha presentato una nota nella quale nulla osserva, ma rende noto di aver ceduto il credito alla BCC NPLS 2020 srl, chiedendone il subentro nel piano;
- Che, in punto di meritevolezza, il giudice omologa il piano quando esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle



adempire, ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Nel caso di specie, si rileva che i problemi economici del sig. Malizia, sono riconducibili a due fattori: in primo luogo le esigenze di sostentamento del nucleo familiare, sempre crescenti e non adeguatamente coperte dal reddito del ricorrente; in secondo luogo [REDACTED]

[REDACTED] Inoltre, nel corso dell'anno 2020, a causa della pandemia da Covid 19, il sig. Malizia è stato collocato in Cassa Integrazione, rischiando di perdere il lavoro.

Per tali ragioni, si rileva che il ricorso al credito da parte del ricorrente è stato determinato essenzialmente dalla necessità di provvedere ai bisogni della propria famiglia.

- che il piano prospettato appare maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, posto che il sig. Malizia convive con la moglie, priva di occupazione lavorativa e con due figli, di cui una minore ed uno maggiorenne privo di reddito, nella casa di proprietà di questi ultimi; lavora come operaio d'esercizio e la sua unica fonte di reddito è la retribuzione, peraltro gravata dalla cessione di 1/5 in favore di Unicredit Spa; non possiede un reddito immobiliare e risulta essere proprietario solo di due autovetture di modico valore.
- che il professionista incaricato ha espresso la fattibilità del piano, con motivazione convincente e fondata sui dati raccolti e che la conclusione appare condivisibile considerandosi il reddito certo del ricorrente e la rata sostenibile individuata;
- che la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari può dirsi non irrisoria, anche sulla base delle linee guida in materia di sovraindebitamento varate dall'ufficio, così come ragionevole può dirsi la durata degli obblighi derivanti dal piano (inferiore ai dieci anni), alla luce dell'ammontare dell'esposizione debitoria e delle condizioni economiche complessive del ricorrente;

ritenuto, pertanto, di poter omologare il piano;

PQM

Il Tribunale di Cosenza, sezione prima, sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:

- 1) Omologa il piano del consumatore proposto da Andrea Malizia e dispone che lo stesso decorra dalla data dell'omologa,
- 2) Dispone la comunicazione da parte dell'OCC del presente decreto ai creditori;



- 3) Dispone che l'organismo di composizione della crisi ex art 13 l. n. 3/2012 risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigili sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;
- 4) Dispone la pubblicità del presente decreto mediante pubblicazione su sito internet del Tribunale, a cura del gestore della crisi.

Si comunichi al difensore del ricorrente e al gestore della crisi, che curerà gli adempimenti a suo carico.

Cosenza, 17.11.2022

Il giudice

dott.ssa Mariarosaria Savaglio

